REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3178/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che adegua gli importi previsti dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia d'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2615/76 [2], e in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è apparso opportuno adeguare gli importi dell'indennità giornaliera di missione tenendo conto dell'evoluzione delle spese accertate ;

considerando che spetta al Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, modificare gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, secondo la procedura prevista dal medesimo articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976, gli importi previsti dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto sono così modificati :

1. Gli importi previsti ai paragrafi 1, 3 e 8 dell'articolo 13 sono maggiorati come segue :
   - 24 % quando si tratta di missione effettuata in Germania, in Belgio, in Danimarca, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi, a Parigi o a Strasburgo,
   - 15 % quando si tratta di missione effettuata in Francia, ad eccezione di Parigi e di Strasburgo,
   - 6 % quando si tratta di missione effettuata in Irlanda o nel Regno Unito,
   - 3 % quando si tratta di missione effettuata in Italia.
2. Gli importi previsti al paragrafo 2 dell'articolo 13 sono maggiorati come segue :
   - 24 % quando si tratta di missione effettuata in Germania,
   - 22 % quando si tratta di missione effettuata a Parigi o a Strasburgo,
   - 16 % quando si tratta di missione effettuata nei Paesi Bassi,
   - 12 % quando si tratta di missione effettuata in Belgio o in Francia ad eccezione di Parigi e di Strasburgo, o nel Lussemburgo,
   - 8 % quando si tratta di missione effettuata in Danimarca,
   - 4 % quando si tratta di missione effettuata in Italia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 299 del 29. 10. 1976, pag. 1.